

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231
DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE**

INDICE

PARTE GENERALE

Articolo 1. L'attività dell'ente

Articolo 2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Articolo 3. Modello della Fondazione e ambito di applicazione

Articolo 4. Aree di Rischio e processi strumentali

Articolo 5. Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Articolo 6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Articolo 7. Accesso alle reti informatiche

Articolo 8. Il sistema sanzionatorio

Articolo 9. Processi strumentali

Articolo 10. Clausola per soggetti terzi

Articolo 11. Comunicazione del Modello e formazione

Articolo 1

L'ATTIVITA' DELL'ENTE

La Fondazione Lombardia per l'Ambiente (di seguito per brevità FLA o Fondazione) svolge attività di ricerche e studi nel settore ambientale, promuove e organizza corsi di formazione e di aggiornamento, partecipa con i propri dipendenti e collaboratori a seminari, convegni e conferenze a livello nazionale e internazionale.

FLA è stata istituita dalla Regione Lombardia nel 1986 come ente di carattere morale e scientifico per valorizzare l'esperienza e le competenze tecniche acquisite in seguito all'incidente di ICMESA a Seveso nel 1976 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Regione Lombardia il 26 agosto 1986 con DPR n° 14/R/86

Stipula convenzioni e contratti con istituzioni pubbliche e private, enti locali, università e istituti di ricerca, con collaboratori e consulenti, per realizzare progetti e studi rientranti nei programmi di attività, tutti e sempre deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

FLA, come previsto dalla Convenzione con la Regione Lombardia del 17 maggio 1991, presenta ogni anno per l'esame e l'approvazione della Regione il programma di studi e ricerche nonché il rendiconto di esercizio.

La Fondazione è divisa in settori, per i quali si avvale della collaborazione di consulenti scientifici, in particolare: Qualità dell'aria e cambiamenti climatici; Rischi tecnologici e naturali; Economia ambientale, sviluppo sostenibile, agenda 21 locale; Formazione, biodiversità, aree protette; Agenti fisici e zonizzazioni acustiche; Settore Giuridico.

Per realizzare i propri programmi, FLA si avvale di risorse finanziarie proprie derivanti dalle rendite del suo patrimonio; di contributi finanziari da parte della Regione Lombardia, enti locali e altre istituzioni; contributi per la formazione, quali il Fondo Sociale Europeo.

Tutte le decisioni di spesa indicate per ogni esercizio di bilancio preventivo e altre che si rendessero necessarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, organo titolare del governo dell'ente. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto della Regione Lombardia, è composto da dodici membri, di cui sette designati dalla Regione Lombardia, tra i quali il Sindaco pro tempore del Comune di Seveso, nonché dai Rettori delle seguenti università: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Altri organi della Fondazione sono il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e il Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Vi è poi un Comitato Scientifico, composto da cinque membri, che ha il compito di studiare e proporre al Consiglio di Amministrazione e progetti e ricerche in tutti i settori di interesse della Fondazione e fissare le linee e gli indirizzi per la stesura del Piano pluriennale delle attività.

FLA impiega 7 dipendenti e ha sede in Milano, Piazza Diaz n. 7.

Tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione devono considerare, nello svolgimento del proprio incarico, che operano in una Fondazione senza fini di lucro che ha per oggetto lo studio dei problemi ambientali secondo le indicazioni dello Statuto e della Convenzione stipulata con la Regione Lombardia in data 17 maggio 1991. Si richiede pertanto un'adesione morale a queste alte finalità sociali, in quanto il miglioramento della qualità dell'ambiente è un fatto essenziale per la vita dei cittadini. Svolgere il proprio incarico di lavoro in un contesto così sensibile deve rappresentare per ogni addetto un fattore coinvolgente e tale da determinare il massimo di partecipazione alle varie attività della Fondazione.

Articolo 2

CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D.Lgs 231/01o Decreto) recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti: nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha quindi introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (“soggetti apicali”), nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“soggetti sottoposti”).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il reato.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (da un minimo di 25.000 euro circa fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro circa) ed interdittive (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero (art. 4 del Decreto) dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto, dai quali esclusivamente può derivare la responsabilità dell’ente, sono tassativamente elencati nel Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i delitti contro la personalità individuale (25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies); reati transnazionali, traffico di migranti (art. 10 L. 146/06); i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies); reati ambientali (art. 25-undecies).

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, in caso di reato commesso da soggetto apicale, l'Ente dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno (c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del suddetto Modello;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale l'onere di provare la propria estraneità ai fatti contestati grava in capo all'ente.

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7). In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2).

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire all'ente l'esonero dalla responsabilità ma è necessario anche che esso sia idoneo ed efficacemente attuato. L'efficace attuazione del Modello organizzativo richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Articolo 3

MODELLO DELLA FONDAZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Modello di FLA è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 9 maggio 2006 e aggiornato con delibera del 12 luglio 2011 e successiva del 04 ottobre 2011.

DESTINATARI del presente Modello sono da considerarsi:

- a) i componenti degli organi sociali di FLA nonché coloro che eventualmente svolgono, anche di fatto, compiti di gestione, amministrazione, direzione, controllo della Fondazione;
- b) i dipendenti;
- c) tutti coloro che operano, a vario titolo, in nome e per conto di FLA.

Ai fini della piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 e ss.mm., i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- delle disposizioni contenute nello Statuto, nella Convenzione tra Regione Lombardia e FLA del 17 maggio 1991;
- delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e FLA del 23 maggio 2006;
- delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e FLA del 31 marzo 2011
- del sistema qualità e ambiente adottato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004.

Il manuale della qualità e il documento di valutazione dei rischi si intendono parte integrante del Modello.

I principi sanciti nel presente documento si applicano alle attività amministrative e contabili, alle attività di formazione e di ricerca, ai rapporti con gli enti pubblici quali Agenzia delle Entrate, Uffici tributari dei Comuni, Organi della Comunità Europea, Ministero della Salute, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Ricerca, Enti ed Istituzioni operanti nella ricerca scientifica, Presidenza e Assessorati delle Regioni, delle Province, dei Comuni in cui la Fondazione opera; Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, Università, Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria, Garante della privacy. Inoltre, nei rapporti con INPS, INAIL, Ufficio provinciale del lavoro, Ufficio di collocamento. Il Modello è destinato, in quanto applicabile, anche a fornitori, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione di FLA, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Modello.

La modifica del Modello si rende comunque necessaria quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione (art. 7 comma 4 del Decreto).

Gli ALLEGATI costituiscono parte integrante del Modello.

Articolo 4

AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI

Alla luce dell'analisi svolta sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- a) *richiesta di finanziamenti a soggetti pubblici e partecipazione a bandi gara indetti da soggetti pubblici;*
- b) *rendicontazione e comunicazioni verso soggetti pubblici;*
- c) *gestione di ispezioni e/o verifiche da parte di funzionari pubblici;*
- d) *redazione del bilancio delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico;*
- e) *gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;*
- f) *gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

Sono state inoltre individuate aree di attività nell'ambito delle quali potrebbero crearsi le condizioni per la commissione dei reati previsti dal Decreto:

- a) *gestione dei consulenti e collaboratori esterni in relazione a: affidamento incarichi di consulenza, pagamento degli onorari;*
- b) *gestione dei fornitori.*

Per le aree a rischio il Modello prevede protocolli di controllo che stabiliscono le regole che i Destinatari devono seguire con riferimento all'attività a rischio nell'attuazione delle decisioni della Fondazione. Principi di controllo sono previsti anche per i processi strumentali.

Per quanto riguarda invece gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività di FLA non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente probabile la commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della Fondazione che richiederebbero quindi, quanto al sistema di controllo, un costo superiore alla risorsa da proteggere. In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione interna, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello.

Articolo 5

ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l'ente non risponde delle sanzioni previste se, tra l'altro, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

In questo senso, è istituito presso la Fondazione tale organismo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche O.d.V.).

Il Decreto non contiene indicazioni specifiche e cogenti sulla composizione dell'organo di controllo.

I principali documenti applicativi (in particolare, le Linee Guida di Confindustria), hanno individuato quali requisiti principali dell'O.d.V. autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza sono garantite inserendo l'O.d.V. in posizione gerarchica più elevata possibile, con un riporto diretto al Consiglio di Amministrazione, ed esentandolo da compiti operativi e da decisioni che abbiano un impatto economico-finanziario sull'ente. Sono il profilo soggettivo, invece, è opportuna la presenza dei requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse con l'ente e di rapporti di parentela con il vertice dello stesso.

La professionalità fa riferimento alle competenze in campo ispettivo, consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo e in campo giuridico.

La continuità di azione è generalmente attuata, soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, attraverso una struttura dedicata esclusivamente alla vigilanza sul Modello.

Il Decreto prevede espressamente, che, negli enti di piccole dimensioni, i compiti dell'O.d.V. possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

La Fondazione, per le caratteristiche e le dimensioni dell'ente, ha ritenuto quale soluzione adeguata la nomina di un O.d.V. monocratico esterno.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'O.d.V. deve tenere almeno tre sedute all'anno, per accertare l'applicazione del Modello attraverso il controllo di un significativo campione di documenti attinenti alle aree a rischio. Delle suddette sedute deve essere redatto un verbale da inserire nell'apposito libro dei verbali dell'O.d.V. L'O.d.V. conserva idonea documentazione dell'attività svolta. Le sedute ordinarie dell'O.d.V. sono preventivamente comunicate, per conoscenza, al Presidente della Fondazione.

Come detto, l'Organismo di Vigilanza è indipendente e autonomo rispetto agli altri organi sociali. Non ha compiti operativi ed è in rapporto di staff con il Consiglio di Amministrazione. Ne consegue che la sua attività non può essere sindacata da alcun soggetto della Fondazione.

Il funzionamento dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento approvato dal medesimo organo.

L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale interno sotto la sua diretta sorveglianza.

L'O.d.V. rimane in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Nel bilancio di previsione di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione di un fondo sufficiente (budget) per lo svolgimento dei compiti assegnati all'organismo medesimo. Il budget non può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione prima della delibera di rinnovo.

5.1 Nomina sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la carica di membro dell'O.d.V. è subordinata al possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e all'assenza di conflitti di interesse con la Fondazione e di parentela con gli organi sociali della stessa. Inoltre, chi ricopre la funzione di O.d.V. non deve essere incorso in sentenza di

condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale, nonché in sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Si intendono, invece, cause di decadenza dalla carica il sopravvenire di una causa di ineleggibilità; una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni; l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento); una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico della Fondazione o l'avvio di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto.

5.2 Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di:

1. vigilare sull'osservanza del Modello anche attraverso verifiche periodiche;
2. vigilare sull'efficace attuazione del Modello e sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. curare l'aggiornamento costante del Modello, formulando proposte in tal senso all'organo dirigente e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative;
4. raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di agevolare la commissione di reati o relative a reati già commessi;
5. riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione o a un suo delegato e al Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
6. segnalare tempestivamente all'organo dirigente eventuali violazioni del Modello;
7. promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello e l'attività di formazione;
8. accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva;
9. disciplinare il proprio funzionamento con un Regolamento che preveda il calendario dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi;
10. condividere il budget annuale con l'organo dirigente;
11. conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio descritte nelle Parti Speciali del Modello.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza, emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nelle Parti Speciali del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

5.3 Flussi informativi nei confronti degli organi sociali di FLA

L'O.d.V. riferisce della propria attività su base continuativa, direttamente al Presidente o a un suo delegato.

Inoltre, l'O.d.V. prepara un rapporto annuale scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori dei Conti avente ad oggetto: i) l'attività svolta; ii) le eventuali criticità emerse.

Il Consiglio di Amministrazione ed Collegio dei Revisori dei Conti hanno la facoltà di convocare l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere di essere sentito dai suddetti organi. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V e obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle comunicazioni previste nelle Parti Speciali del Modello, l'O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 8, oltre che di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (semplici Informazioni), con segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni).

A tal proposito è stata istituita l'apposita casella di posta elettronica odv@flanet.org

L'O.d.V. assicurano la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

Devono in ogni caso essere trasmesse all'O.d.V. le notizie concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Fondazione per i reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o da altri soggetti della Fondazione in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti;
- aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- emissione o aggiornamento di manuali e procedure interne;
- mutamenti rilevanti nell'organizzazione interna.

Articolo 6

MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/01, il Modello deve "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati".

La disponibilità di fondi extra contabili, infatti, può costituire, con particolare riferimento ai reati di corruzione, la modalità per corrispondere denaro (anche tramite agenti o collaboratori) in cambio di favori illeciti.

In attuazione di quanto sopra la Fondazione gestisce i flussi finanziari in modo da garantire che ogni pagamento (bonifico, assegno, contante, altro) venga eseguito da soggetti espressamente autorizzati ed in coerenza con il sistema dei poteri interno e la posizione/responsabilità (Presidente, Direttore); che il sistema informativo e documentale registri e archivi i flussi in entrata e in uscita. Gli incassi e i pagamenti sono eseguiti attraverso operazioni demandate all'istituto bancario tesoriere incaricato dal Consiglio di Amministrazione con firma esclusiva delegata al Presidente o al Vice Presidente della Fondazione.

La Fondazione ha adottato specifici protocolli per quanto concerne pagamenti, incassi, acquisti, rimborsi spese.

Articolo 7

ACCESSO ALLE RETI INFORMATICHE

L'accesso alle reti informatiche della Fondazione, finalizzato all'inserimento, alla modifica, ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta *user ID*) e da una parte privata (cosiddetta *password*), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza.

Ciascun dipendente ha accesso ai documenti per la propria area di competenza secondo le modalità comunicate dall'amministratore di sistema.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.

E' vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore o diffonderle verso l'esterno

Il materiale informatico in uso deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità connesse all'attività lavorativa.

Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico od intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o privato, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Fondazione.

Annualmente, l'amministratore di sistema informa per iscritto l'O.d.V. sull'attività svolta, i controlli effettuati e le eventuali criticità riscontrate.

Articolo 8

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, dei protocolli previsti dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

La Fondazione ha pertanto adottato il presente sistema sanzionatorio in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 231/01.

Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate ai sensi del CCNL applicato dalla Fondazione.

Le violazioni che abbiano determinato l'iscrizione di un soggetto della Fondazione nel registro degli indagati per un reato previsto dal D.Lgs 231/01 costituisce infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti previsti dal CCNL.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, dal Consiglio di Amministrazione in conformità e secondo le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

8.1 Soggetti Destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello innanzitutto i componenti degli organi sociali (Amministratori e Revisori).

Sono poi considerati Destinatari i dirigenti, i dipendenti, qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato con la Fondazione; i consulenti; i collaboratori a qualsiasi titolo; coloro che svolgono funzioni in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; i contraenti e i partner commerciali.

8.2 Le condotte

Sono considerate violazioni del Modello tutti quei comportamenti (anche omissivi) che possono ledere, volontariamente o colposamente, l'efficacia del Modello stesso.

In particolare:

- 1) violazioni lievi delle disposizioni contenute nel Modello attraverso un comportamento non conforme ai principi previsti nelle "aree a rischio"; violazione di quanto previsto in materia di flussi informativi all'O.d.V.;
- 2) violazioni del Modello attraverso l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento reiteratamente non conforme, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violazione dell'obbligo di inviare le Segnalazioni all'O.d.V.;
- 3) adozione nelle aree a rischio di un comportamento contrario agli interessi della Fondazione e tale da esporla al pericolo della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- 4) adozione nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; o comunque inequivocabilmente diretto a tal fine; omessa segnalazione all'O.d.V. della commissione di uno reati previsti dal Decreto;

- 5) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone;
- 6) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione lieve per l'integrità fisica di una o più persone
- 7) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione grave all'integrità fisica di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01;
- 8) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione gravissima all'integrità fisica o la morte di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01.

8.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, previste dal CCNL applicato (Terziario), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, sono le seguenti:

- a) biasimo verbale per mancanze lievi;
- b) biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto a);
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso con altre conseguenze di ragione e di legge.

In applicazione di quanto sopra è previsto che, secondo il CCNL applicabile:

- incorre nel provvedimento di **biasimo verbale** il dipendente che incorra nelle violazioni di cui ai punti 1 e 5 del paragrafo 8.2;
- incorre nel provvedimento di **biasimo scritto** il dipendente che incorra in recidiva delle violazioni di cui ai punti 1 e 5 del paragrafo 8.2;
- incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che incorra in una delle violazioni previste dai punti 2 e 6 del paragrafo 8.2;
- incorre nel provvedimento della **sospensione** il dipendente che incorra in una delle violazioni previste dai punti 3 e 7 del paragrafo 8.2 e nella recidiva nelle violazioni che prevedono la sanzione della multa;
- incorre nel provvedimento del **licenziamento** il dipendente che incorra in una delle violazioni previste di punti 4 e 8 del paragrafo 8.2.

8.4 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni

Le violazioni poste in essere da Destinatari quali consulenti, collaboratori esterni, contraenti o partner commerciali, determineranno, a seconda della gravità, la diffida ad osservare il Modello e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione.

La Direzione verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite apposite clausole in esecuzione di quanto sopra.

8.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la violazione dell'obbligo di vigilanza sui sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tali organi adottano i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la decadenza dalla carica e da qualsiasi trattamento economico o la sanzione pecuniaria non inferiore ad un terzo del vantaggio economico stimato come profitto derivante dalla violazione.

8.6 Sanzioni nei confronti dei Revisori

In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali adotteranno i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dell'incarico.

8.7 Comunicazione

Del presente sistema sanzionatorio è garantita piena ed effettiva conoscenza a tutti i Destinatari del Modello, anche tramite affissione nella bacheca interna.

Articolo 9

PROCESSI STRUMENTALI

9.1 Gestione dei consulenti e dei fornitori

Gli incarichi a consulenti esterni vengono conferiti esclusivamente in forma scritta, con specifica regolamentazione della parte economica.

Se la consulenza o prestazione professionale deve essere svolta in nome e per conto di FLA nei confronti di soggetti pubblici o in aree a rischio, è inserita nell'accordo una clausola che vincola all'osservanza specifica dei principi contenuti nel Modello della Fondazione.

In ogni caso, nessun compenso può essere erogato senza puntuale verifica della prestazione fornita e della congruità della parcella rispetto alla prestazione medesima.

Per quanto riguarda i fornitori, si applicano le procedure previste dal Manuale della Qualità (7.4.1 Processo di approvvigionamento).

Articolo 10

CLAUSOLA PER SOGGETTI TERZI

Nei contratti con consulenti e fornitori coinvolti nelle aree a rischio è prevista una clausola con cui: i) la Fondazione comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01; ii) il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello della Fondazione e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per la stessa; iii) il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporto instaurato con la Fondazione; iv) FLA ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

Articolo 11

COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

L'efficace attuazione del Modello presuppone la sua effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari e pertanto la Fondazione garantisce la diffusione del Modello attraverso strumenti idonei che saranno adottati in accordo con l'O.d.V.

La modalità di divulgazione del Modello è diversificata a seconda dei Destinatari, ma comunque sempre improntata ad un'informazione completa, chiara e continuativa.

La formazione del personale è obbligatoria relativamente al contenuto del Decreto e ai principi del Modello ed è gestita dall'organo dirigente in stretta cooperazione con l'O.d.V.

I Destinatari, in caso di dubbi interpretativi, possono richiedere chiarimenti all'O.d.V.